

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

8

23 febbraio 2026

Riforma fiscale:

- **welfare aziendale** per tutti i familiari fiscalmente a carico se conviventi
- rilevanza dell'acquisto dei **bonus edilizi** nel reddito di **lavoro autonomo** solo dal 1° gennaio 2024

IRES sugli enti pubblici: ancora dubbi sulla disciplina applicabile

Regime opzionale IVA nel settore del **trasporto e movimentazione merci** e dei servizi di logistica

Legge di bilancio 2026:

- limiti applicativi alla **rinuncia abdicativa alla proprietà**
- contributo di 2 euro per **piccole spedizioni da Paesi extra-UE** escluso dalla base imponibile IVA

Reati tributari e volontà di commettere l'illecito

La **Formazione 4.0** non richiede coerenza con le mansioni del lavoratore

Giurisprudenza tributaria

ON-LINE



edicola professionale



Wolters Kluwer

Via Bisceglie, n. 66 - 20152 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno L

ISSN 1124-9307



9 771124 930009

Cod. 273114

Euro 14,00

50
anni

Riforma fiscale

Welfare aziendale per tutti i familiari fiscalmente a carico se conviventi

di Giovanni Renella (*)

Con l'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025 è stato posto rimedio ad un effetto indiretto, probabilmente non voluto, derivante dalla modifica alle regole sulle detrazioni IRPEF per figli e familiari fiscalmente a carico previste dalla c.d. Legge di bilancio 2025. Con valenza retroattiva al periodo d'imposta 2025, è stato previsto che ogni qualvolta disposizioni fiscali (ad esempio quelle sul welfare aziendale) fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 del T.U.I.R., vanno considerate, indipendentemente dalla spettanza della detrazione per carichi di famiglia, oltre al coniuge e ai figli, anche le altre persone elencate nell'art. 433 del Codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

1. Premessa

Con il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (c.d. Decreto correttivo *ter*) (1) sono state introdotte disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante "Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)", adottato in attuazione della citata Legge delega di riforma fiscale.

Tra le disposizioni modificate il comma 4-*ter* dell'art. 12 del T.U.I.R. La nuova formulazione della norma consente alle persone fisiche di fruire di alcune **agevolazioni fiscali applicabili agli altri familiari conviventi** (ogni altra persona indicata nell'art. 433 Codice civile), anche se per gli stessi i contribuenti non possono più fruire dal 2025 delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia. Per espressa previsione normati-

va (2), la norma in commento ha effetto a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo *ter* e cioè **dal 2025**, in quanto la pubblicazione è avvenuta in data 19 dicembre 2025. Nel caso di riconoscimento di agevolazioni fiscali (es. servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti) ai dipendenti per gli altri familiari fiscalmente a carico, considerata la data di pubblicazione del Decreto correttivo *ter* e che le buste paga di dicembre sono normalmente chiuse nella prima quindicina del mese, i datori di lavoro dovrebbero riconsiderare le singole posizioni (nel presupposto che abbiano le relative evidenze) e riaprire i **conguagli d'imposta** entro il termine ultimo di **febbraio 2026** (3). Pertanto, si ritiene che in tale ambito di applicazio-

(*) Consorzio Studi e Ricerche Fiscali - Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le considerazioni espresse sono svolte a titolo personale e non impegnano la Società e il Gruppo di appartenenza.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025. Il Decreto legislativo è stato emanato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", che consente al Governo di adottare uno o più Decreti legislativi

contenenti disposizioni correttive e integrative dei Decreti legislativi emanati ai sensi della stessa Legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei Decreti legislativi.

(2) Cfr. il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025 "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."

(3) Cfr. art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.